

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024
288/2024/C

CONFERIMENTO AL PROF. AVV. GIAN MICHELE ROBERTI E ALL'AVV. MARCO SERPONE DELLO STUDIO CHIOMENTI DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR LAZIO AVVERSO LA COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO N. 31190 DEL 2024

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1302^a riunione del 10 luglio 2024

VISTI:

- l'articolo 24 della Costituzione;
- gli articoli 14, 29, 119, comma 1, lettera b), 133, comma 1, lettera l) e 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- gli articoli 1, 5 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la “*Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*”, adottata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato” (di seguito:AGCM) con provvedimento n. 31190 del 2024 (di seguito, “Comunicazione”);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 luglio 2024, 272/2024/C (di seguito, “deliberazione 272/2024/C”);
- le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione del 24 ottobre 2018 pubblicate in G.U. n. 264 del 13.11.2018.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 272/2024/C l'Autorità ha deliberato di proporre ricorso giurisdizionale avverso la Comunicazione, pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di AGCM in data 13 maggio 2024;
- l'Autorità si avvale ordinariamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo nei casi in cui vi siano conflitti o incompatibilità rilevati e comunicati dalla stessa Avvocatura dello Stato;
- come precisato dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee guida del 24 ottobre 2018, “*Giova ricordare, peraltro, che, ai sensi degli articoli 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza*

in giudizio delle amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell'art. 43 del citato regio decreto, spetta all'Avvocatura dello Stato ed è possibile richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi), previa in ogni caso l'acquisizione del parere dell'Avvocato generale dello Stato per le amministrazioni statali (art. 5 del regio decreto citato) o, per le amministrazioni non statali autorizzate al patrocinio, dell'organo di vigilanza in ipotesi diversa dal conflitto di interesse (ai sensi del citato art. 43 del regio decreto n. 1611/1933)";

- con nota prot. 450303 del 9 luglio 2024 l'Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato di non poter assumere il patrocinio, in quanto è impossibilitata, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 104/2023 (recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", convertito con Legge n. 136/2023), a formulare eccezioni di legittimità costituzionale ed istanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a motivo del proprio ruolo istituzionale;
- conseguentemente, atteso il diniego di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato ed in considerazione della scadenza del termine per la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 29 del codice del processo amministrativo, appare di massima urgenza il conferimento dell'incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad un avvocato del libero foro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- da un'attenta e accurata ricognizione dei professionisti disponibili con un alto profilo istituzionale, con eccellenti competenze in materia legale e dotate della necessaria versatilità nel patrocinare dinanzi a tutte le Corti sopra indicate, sono stati individuati come possibili incaricati il Prof. Avv. Gian Michele Roberti, Ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e avvocato di chiara fama, e l'Avv. Marco Serpone, anch'egli abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed esperto di diritto amministrativo ed europeo, entrambi dello Studio Chiomenti con sedi in Roma e Milano;
- è in corso di formalizzazione l'affidamento dell'incarico ai suddetti professionisti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, per le ragioni sopra esposte, l'affidamento del patrocinio legale e della rappresentanza in giudizio dell'Autorità ai citati qualificati legali del libero Foro, ai fini della promozione dinanzi al Tar Lazio del ricorso giurisdizionale avverso la Comunicazione ed ai fini, dunque, dell'esercizio tempestivo ed efficace del proprio diritto di agire in giudizio;
- sia urgente affidare detto patrocinio, nel rispetto dei termini di cui all'art. 29 del codice processo amministrativo, al fine di non incorrere in decadenze processuali

DELIBERA

1. di affidare al Prof. Avv. Gian Michele Roberti e all'Avv. Marco Serpone dello Studio Chiomenti il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Autorità, ai fini della proposizione dinanzi al TAR Lazio del ricorso giurisdizionale avverso la Comunicazione;
2. di dare mandato alle Direzione Legale e alla Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'autorità www.arera.it.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini